

□ Interrogazione n. 1298

presentata in data 16 luglio 2013

a iniziativa del Consigliere Marinelli

“Delocalizzazione imprese - stato di attuazione della legge regionale 7 luglio 2009, n. 15”

a risposta orale urgente

Premesso:

che la legge regionale 7 luglio 2009, n. 15 “Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese” dispone che la giunta regionale procede alla revoca dei contributi regionali, con applicazione degli interessi legali, concessi alle imprese nei seguenti casi:

- delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell’impresa entro cinque anni dall’erogazione del contributo;
 - mancato mantenimento delle unità produttive per almeno cinque anni dall’erogazione del contributo;
 - mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- che* la predetta legge regionale dispone altresì:
- che, in qualsiasi momento, possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi erogati allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla legge stessa;
 - che la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della legge;

Ritenuto che è quanto mai necessario promuovere la tutela e la riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:

- a) quante ispezioni e quanti controlli sono stati effettuati nell’attuale legislatura ed i relativi esiti;
- b) a quante e quali imprese è stato revocato il contributo, nonché i relativi importi;
- c) se e quando ha provveduto a presentare all’Assemblea legislativa le relazioni annuali sullo stato di attuazione della legge regionale 7 luglio 2009, n. 15.